



PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2007 - 2013 DOMANDE DI CONFERMA CAMPAGNA 2009

Modifiche agli allegati B1 e B2 delle DGR n. 703/2008

Modifica all'allegato B1

L'allegato B1 “**RIFERIMENTI NORMATIVI**” è sostituito dal seguente testo:

RIFERIMENTI NORMATIVI

I riferimenti normativi sono costituiti dalle sottoelencate norme:

- D. Lgs 27 gennaio 1992, n. 99, relativo all'impiego dei fanghi di depurazione in agricoltura;
- L. 14 febbraio 1994, n. 124 relativa al codice di buona pratica agricola per la tutela della biodiversità vegetale e animale nel quadro del “Programma nazionale della Biodiversità”;
- DPR 8 settembre 1997, n. 357, di attuazione della direttiva CEE n. 43/1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali della flora e della fauna selvatica, integrato dal DPR 12 marzo 2003, n. 120;
- D.M. MIPAF del 19 aprile 1999, "Approvazione del Codice di Buona Pratica Agricola in base alla direttiva 91/676/CEE relativo alla protezione delle acque dai nitrati;
- D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 recante “Norme in materia ambientale”;
- DPR 23 aprile 2001, n. 290 “Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti”.

LA NORMA VIGENTE IN MATERIA DI PROTEZIONE DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO PROVOCATO DAI NITRATI PROVENIENTI DA FONTI AGRICOLE (D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 recante “Norme in materia ambientale”)

L'articolo 92, comma 2, del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, ai fini della prima individuazione, designa come zone vulnerabili le aree elencate nell'allegato 7, Parte AIII; nel territorio della Regione del Veneto, si tratta dell'area dichiarata a rischio di crisi ambientale di cui all'articolo 6 della Legge 28 agosto 1989, n. 305 dei bacini dei fiumi Fissero, Canal Bianco e Po di Levante.

L'articolo 92, prevede che nelle zone individuate ai sensi dei commi 2, 3, 4 e 5 devono essere attuati i programmi di azione di cui al comma 6, nonché le prescrizioni contenute nel Codice di Buona Pratica Agricola di cui al decreto del Ministero per le politiche agricole in data 19.4.1999, pubblicato nel S.O. alla G.U. n. 102 del 4.5.1999.

Al di fuori delle zone vulnerabili, ai sensi dell'articolo 92, comma 10, del citato D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, il Codice di Buona Pratica Agricola è di raccomandata applicazione.

Per la Regione del Veneto, il Programma d'Azione è stato approvato con il Titolo V della DGR 7 agosto 2006, n. 2495, ed applicato con la DGR 7 agosto 2007, n. 2439 e successive modifiche ed integrazioni. I programmi di azione contengono misure finalizzate a garantire che, per ciascuna azienda o allevamento rientrante nelle zone vulnerabili, il quantitativo di effluente zootecnico sparso

sul terreno ogni anno, compreso quello depositato dagli animali stessi, non superi un apporto pari a 170 kg di azoto per ettaro.

LA NORMA VIGENTE IN MATERIA DI ACQUISTO ED UTILIZZO DI PRODOTTI FITOSANITARI E DI COADIUVANTI DI PRODOTTI FITOSANITARI (DPR 23 aprile 2001, n. 290 "Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti")

L'articolo 2 del DPR 23 aprile 2001, n. 290 comprende tra i prodotti fitosanitari le sostanze attive ed i preparati contenenti una o più sostanze attive, presentati nella forma in cui sono forniti all'utilizzatore e destinati a eliminare le piante indesiderate, eliminare parti di vegetali, frenare o evitare un loro indesiderato accrescimento.

L'articolo 24 del DPR 23 aprile 2001, n. 290 definisce le modalità d'acquisto e di conservazione dei prodotti fitosanitari e dei loro coadiuvanti, mentre gli articoli 25 e 26 trattano del rilascio dell'autorizzazione all'acquisto.

L'articolo 42, comma 3, del DPR 23 aprile 2001, n. 290 indica: "Gli acquirenti e gli utilizzatori di prodotti fitosanitari :

- a) devono conservare in modo idoneo, per il periodo di un anno, le fatture di acquisto, nonché la copia dei moduli di acquisto di cui al comma 6 dell'articolo 26, dei prodotti con classificazione di pericolo di molto tossici, tossici e nocivi;
- b) devono conservare presso l'azienda, a cura dell'utilizzatore, che lo deve sottoscrivere, un registro dei trattamenti effettuati, annotando entro trenta giorni dall'acquisto :
 - 1) i dati anagrafici relativi all'azienda;
 - 2) la denominazione della coltura trattata e la relativa estensione espressa in ettari, nonché le date di semina, trapianto, inizio fioritura e raccolta;
 - 3) la data del trattamento, il prodotto e la relativa quantità impiegata, espressa in chilogrammi o litri, nonché l'avversità che ha reso necessario il Trattamento.

IL CONTROLLO DELL'APPLICAZIONE DELLA NORMALE BUONA PRATICA AGRICOLA

I produttori che hanno sottoscritto l'impegno relativo alla Misura Agroambiente le Azioni "Conservazione prati stabili di pianura e conversione seminativi in prati stabili" e/o "Conservazione e recupero di prati e pascoli di collina e montagna", allo scopo di consentire il controllo del rispetto della Normale Buona Pratica Agricola, che è richiesto dall'Unione Europea, sono tenuti ad adottare e compilare al registro dei trattamenti effettuati, di cui all'articolo 42, comma 3, del DPR 23 aprile 2001, n. 290.

Il controllo del rispetto della Normale Buona Pratica Agricola sarà effettuato utilizzando i seguenti strumenti:

- verifica della corretta compilazione del registro dei trattamenti effettuati, di cui all'articolo 42, comma 3, del DPR 23 aprile 2001, n. 290.;
- verifica dei documenti fiscali relativi all'acquisto dei presidi sanitari (difesa e diserbo);
- verifica del rispetto delle condizioni obbligatorie previste per le colture;
- valutazione tecnico agronomica, a cura del funzionario controllore, relativa al rapporto tra le tecniche agronomiche impiegate e quelle previste dalla Normale Buona Pratica Agricola. Tale controllo deve essere di tipo qualitativo e relativo agli aspetti osservabili della Normale Buona Pratica Agricola (es. rotazioni, lavorazioni del terreno ecc.). Il ricorso a tecniche di controllo più approfondite quali le analisi chimiche, i controlli fiscali presso i fornitori, ecc., potrà essere attivato in presenza di fondati dubbi.

IL CONTROLLO DELL'APPLICAZIONE DELLA NORMALE BUONA PRATICA AGRICOLA NELLE ZONE VULNERABILI DEFINITE AI SENSI DELL'ARTICOLO 92, COMMA 2, DEL D. LGS. 3 APRILE 2006, N. 152

Nelle zone vulnerabili definite ai sensi dell'articolo 29, comma 2, del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, i produttori che hanno sottoscritto l'impegno relativo alle Misure Agroambientali per l'Azione "Conservazione prati stabili di pianura e conversione seminativi in prati stabili" o l'Azione "Conservazione e recupero di prati e pascoli di collina e montagna", allo scopo di consentire il controllo del rispetto della Normale Buona Pratica Agricola, che è richiesto dall'Unione Europea, sono tenuti ad adottare e compilare il registro dei trattamenti effettuati, di cui all'articolo 42, comma 3, del DPR 23 aprile 2001, n. 290, redatto secondo il fac-simile allegato al bando.

Il controllo del rispetto della Normale Buona Pratica Agricola sarà effettuato utilizzando i seguenti strumenti:

- verifica della corretta compilazione del registro dei trattamenti effettuati, di cui all'articolo 42, comma 3, del DPR 23 aprile 2001, n. 290;
- verifica della corretta compilazione della "Comunicazione di spargimento degli effluenti zootecnici" inoltrata, ai sensi della DGR 7 agosto 2006, n. 2495, della DGR 7 agosto 2007, n. 2439 e successive modifiche ed integrazioni, dal produttore alla Provincia competente per territorio;
- verifica dei documenti fiscali relativi all'acquisto dei presidi sanitari (difesa e diserbo);
- verifica del rispetto delle condizioni obbligatorie previste per le colture;
- valutazione tecnico agronomica, a cura del funzionario controllore, relativa al rapporto tra le tecniche agronomiche impiegate e quelle previste dalla Normale Buona Pratica Agricola. Tale controllo deve essere di tipo qualitativo e relativo agli aspetti osservabili della Normale Buona Pratica Agricola (es. rotazioni, lavorazioni del terreno ecc.). Il ricorso a tecniche di controllo più approfondite quali le analisi chimiche, i controlli fiscali presso i fornitori, ecc., potrà essere attivato in presenza di fondati dubbi.

Modifica all'allegato B2

L'allegato B2 è così sostituito:

**PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2007 - 2013
DOMANDE DI CONFERMA CAMPAGNA 2009**

SCHEMA DI BILANCIO SEMPLIFICATO DELL'AZOTO DI ORIGINE ANIMALE

Da utilizzare in caso di applicazione della azione PP

CALCOLO DEI FABBISOGNI COMPLESSIVI DI AZOTO			
A) PRODUZIONE AZIENDALE (t foraggi affienati):			
- prato:	n. _____	ha x resa media (t/ha) _____	= _____ t
- prato-pascolo:	n. _____	ha x resa media (t/ha) _____	= _____ t
- TOTALE	n. _____	t foraggio affienato	
B) ASPORTAZIONI COMPLESSIVE DI AZOTO n. _____ kg			
C) EFFICIENZA MEDIA DI UTILIZZAZIONE DELL'AZOTO DI ORIGINE ANIMALE			
Epoche di somministrazione (liquame, letame)			
_____	(%) _____) (*)
_____	(%) _____) (*)
_____	(%) _____) (*)
_____	(%) _____) (*)
(*) percentuale del quantitativo distribuito sul totale			
D) QUANTITÀ DI AZOTO DISTRIBUIBILE n. _____ kg			
CALCOLO DELLA DISPONIBILITÀ DI AZOTO DI ORIGINE ANIMALE			
E) PESO VIVO MEDIAMENTE ALLEVATO IN AZIENDA: _____			
F) CALCOLO DELL'AZOTO DISPONIBILE IN AZIENDA: n. _____ kg			

(firma del richiedente)

NOTE ESPLICATIVE PER LA PREDISPOSIZIONE DEL BILANCIO SEMPLIFICATO DELL'AZOTO DI ORIGINE ANIMALE

- A) Indicare la produzione media aziendale, espressa in t/ha di fieno, tenuto conto di normali condizioni di produzione, in rapporto alle caratteristiche altimetriche e pedoclimatiche delle superfici a prato e prato-pascolo condotte dall'azienda.
- B) Ai fini del calcolo delle asportazioni si dovrà di norma fare riferimento ai valori indicati nella Tabella 4 dell'allegato A "Linee guida per la compilazione della comunicazione e del PUA – Aggiornamento dell'Allegato F alla DGR 7 agosto 2007, n. 2439" di cui alla DGR 8 agosto 2008, n. 2217 (pubblicata sul BUR n. 79 del 23.9.2008).
- C) L'efficienza di utilizzazione dell'azoto di origine animale varia a seconda delle diverse epoche di somministrazione. Si dovrà pertanto fare riferimento ai valori della Tabella 5 delle "Linee guida" sopra citate e calcolare l'efficienza media (da riportare nello schema) come media ponderata dell'efficienza delle somministrazioni effettuate nelle diverse fasi colturali.

es. Prati di graminacee o misti:

- Impianto e tagli estivi: efficienza del 50%;
- Ripresa vegetativa e tagli primaverili: efficienza del 70%.

Nell'ipotesi che il 50% del liquame sia distribuito dopo i tagli primaverili ed il 50% del liquame venga somministrato dopo i tagli estivi, l'efficienza media di utilizzazione dell'azoto da riportare nello schema semplificato sarà pari a 0,6.

- D) La quantità di azoto distribuibile è data dal seguente rapporto:

asportazioni complessive di azoto

efficienza media di utilizzazione
dell'azoto di origine animale

- E) Per il calcolo del peso vivo mediamente allevato in azienda si deve fare riferimento ai valori standard riportati nella tabella 1 delle "Linee guida".

es. Bovini da latte: kg 600
Vitelli: kg 100

- F) La quantità di azoto al campo va calcolata tenendo conto dei valori di cui alla tabella 2, allegato I del DM 7.4.2006:

CONDIZIONI DA VERIFICARE

1. Quantità di azoto mediamente distribuibile per ettaro (kg/ha) inferiore o al massimo uguale a 170 kg/ha a livello aziendale.
2. Quantità di azoto distribuibile (kg) superiore o al limite uguale alla quantità di azoto disponibile in azienda (kg)

Nel caso vi sia un eccesso di azoto animale disponibile in azienda rispetto ai fabbisogni, l'azienda dovrà dimostrare di averne correttamente effettuato la collocazione extra aziendale (cessione dell'effluente in eccedenza; distribuzione su terreni condotti in assenso, regolarmente certificata da comunicazione di spandimento e atti di assenso, ecc.)